



Ministero della Salute


DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACI VETERINARI

Ufficio VI- Ufficio VIII

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

ALLEGATO: Pg. 2+4

Ministero della Salute
DGSFAF
0017508-P-21/07/2016



**Servizi Veterinari delle
Regioni e Province Autonome**

Uffici PIF e UVAC
Loro sedi

E.p.c.

Ministero dell'Interno
Servizio di Polizia Stradale
polstrada.servizio@interno.it
dipps.serv.stradale@pecps.interno.it

Assotrasporti
info@assotrasporti.it

AssoTraBe
assotrabe@tuttoservizi.cuneo.it

Uniceb
uniceb@pec.it

Comos
antognarelli.roberto@virglio.it

Assoavi
info@assoavi.it

Unaitalia
unaitalia@unaitalia.com

Fise
segreteria.fise@legalmail.it

Ufficio II
DGSFAF

Oggetto: Esportazioni di animali vivi verso Paesi Terzi : indicazioni operative sulla corretta attuazione delle disposizioni del Regolamento (CE) N. 1/2005.

Si desidera portare ancora una volta all'attenzione degli Enti ed Associazioni in indirizzo quanto già espresso dal Ministero della Salute con nota prot. 0026347 del 16/10/2015 in merito alla problematica relativa all'attuazione delle disposizioni dei controlli previsti dal Regolamento (CE) 1/2005 sulle esportazioni di animali vivi verso Paesi Terzi in particolare verso la Turchia.

Negli ultimi tempi la questione è divenuta sempre più complessa e critica in concomitanza di diversi fattori quali l'aumento delle esportazioni di animali vivi verso molti paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, in cui l'Italia rappresenta il luogo di origine del trasporto via terra o il luogo di transito, e la comparsa dell'epidemia di dermatite nodulare contagiosa (*lumpy skin disease*) che ha comportato la sospensione di un importante posto di controllo ad Haskovo in Bulgaria, ultimo punto di uscita della tratta balcanica verso i Paesi Terzi.

Visti gli alti rischi connessi alle esportazioni di animali vivi ed il persistere delle irregolarità alle disposizioni del Regolamento 1/2005, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno trasmettere agli Stati Membri un documento, di cui si allega una sintesi di cortesia in italiano, con alcune raccomandazioni relative al rispetto del benessere degli animali trasportati, con particolare riferimento a quelli destinati verso la Turchia. Fin quando la situazione epidemiologica, che aggrava notevolmente anche i problemi connessi al rispetto delle norme sulla protezione degli animali durante il trasporto, non consentirà la revoca della sospensione da parte delle autorità turche per il posto di controllo in Bulgaria sarebbe opportuno programmare le spedizioni prendendo in considerazione tratte alternative a quella balcanica, anche in considerazione del fatto che le autorità bulgare potranno procedere all'abbattimento, a spese dell'operatore, degli animali respinti alla dogana turca, oppure prendere in considerazione la momentanea sospensione delle spedizioni stesse.

Occorre quindi rimarcare l'importanza dell'attuazione delle raccomandazioni che la Commissione ha rivolto alle autorità competenti degli Stati Membri circa le verifiche, prima della partenza, sulla corretta pianificazione dell'intera durata del viaggio, sul rispetto dei limiti di temperatura imposti dal Regolamento per i lunghi viaggi, sulla fornitura di cibo, acqua e lettiera, sulla densità di carico, sull'appropriatezza dei piani di emergenza per i lunghi viaggi e sulla conformità dei mezzi di trasporto autorizzati.

In caso di riscontro di irregolarità, l'autorità competente impone alla persona responsabile degli animali di intraprendere tutte le azioni necessarie alla salvaguardia del loro benessere che a seconda delle circostanze possono comprendere, tra le altre cose, lo scarico degli animali e la loro sistemazione e cura fino alla risoluzione del problema, la restituzione al punto di partenza per la via più diretta e, come ultima risorsa, l'abbattimento o l'eutanasia degli stessi.

E' opportuno anche ricordare che in base all'articolo 21, par. 1. del regolamento 1/2005 "*allorché gli animali sono presentati ai punti di uscita o ai posti di ispezione frontaliera, i veterinari ufficiali degli Stati membri controllano che gli animali siano trasportati conformemente al presente regolamentoomissis*", il punto di uscita, come definito all'articolo 2 lettera i) del regolamento 1/2005 (posto di ispezione frontaliero o qualsiasi altro luogo designato da uno Stato membro dal quale gli animali lasciano il territorio doganale dell'Unione), sia adeguatamente attrezzato per ottemperare ai controlli sul benessere animale. In particolare, sia dotato o abbia la possibilità di utilizzare nel breve raggio strutture adeguate, non solo per lo scarico degli animali in situazioni di emergenza prima dell'imbarco (animali inidonei, irregolarità strutturali dei mezzi di trasporto, eccessiva densità di carico, gravi irregolarità documentali, stress termico da eccessivo caldo o freddo), ma anche per consentire la programmazione ed la gestione appropriata dei trasporti prima dell'uscita dal territorio nazionale, specie quando i flussi di


animali assumono una connotazione quantitativamente rilevante e hanno origine da altri Stati Membri. Si rende dunque indispensabile avere il supporto logistico di un "luogo di riposo e di trasferimento", che può essere identificato anche in un posto di controllo autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1255/97, di primo arrivo dei veicoli che trasportano animali verso Paesi Terzi, situato in un raggio massimo di due ore dal punto di uscita, lungo il percorso in itinere, che garantisca l'arrivo al punto di uscita in condizioni ottimali di benessere per poter affrontare la restante parte di viaggio fuori dall'Unione Europea..

Dal confronto con gli operatori interessati ad esportare animali vivi, è emersa la disponibilità a potenziare le strutture presso i punti di uscita, o nelle immediate vicinanze, che possano soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa.

Pertanto, anche in considerazione del pronunciamento della Corte di Giustizia europea del 23 aprile 2015 (causa C-424/13 Zuchtvieh-Export GmbH) secondo la quale le regole sui tempi di viaggio, pause abbeveraggio, alimentazione e riposo del Regolamento 1/2005 si applicano al trasporto di animali vivi destinati ai Paesi terzi per l'intero viaggio sino a destinazione e nelle more della realizzazione di quanto prospettato, si raccomanda di attenersi al rispetto scrupoloso delle indicazioni richiamate anche in allegato.

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Silvio Borrello



* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti:

Dr Santucci Ugo u.santucci@sanita.it 06 59946734

Dr Giuseppe Losacco g.losacco@sanita.it 06 59946706

Dr.ssa Benedetta Cappelletti b.cappelletti@sanita.it 06 5994 6977

ALLEGATO

Azioni e controlli suggeriti da adottare da parte delle Autorità competenti in materia di esportazione di animali vivi verso i paesi extra-UE

Contesto

I servizi della Commissione ricevono regolare corrispondenza relativa alla situazione del confine bulgaro-turco per quanto riguarda le questioni di salute e benessere animale, in particolare in relazione al trasporto effettuato in condizioni che non rispettano i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio sulla *protezione degli animali durante il trasporto*. Questi eventi aumentano di frequenza durante i caldi mesi estivi e quest'anno sono stati resi più complessi a causa dei focolai di dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria.

La pianificazione dei viaggi è particolarmente importante al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute e il benessere animale per tutta la durata del viaggio, dal punto di partenza al punto di destinazione finale.

L'Articolo 5 (3) (a) del suddetto Regolamento prevede che, al momento della pianificazione di ciascun viaggio, gli organizzatori assicurino che *“il benessere degli animali non sia compromesso dall'insufficiente coordinamento delle diverse parti del viaggio, e che siano prese in considerazione le condizioni meteorologiche”*.

Inoltre, l'Articolo 14 (1) (a) (ii) prevede che, in caso di lunghi viaggi per gli animali delle specie citate nella frase introduttiva dell'Articolo 14 (1), *“l'Autorità competente del luogo di partenza dovrà effettuare controlli adeguati per verificare che il giornale di viaggio presentato dall'organizzatore sia realistico e indichi conformità con il presente Regolamento”*.

Sulla base di tali requisiti, e considerando che l'adeguata pianificazione del viaggio e la sua approvazione hanno un impatto diretto sulla salute e sul benessere degli animali per tutta la durata del viaggio, alcuni punti principali devono essere presi in grande considerazione in fase di pianificazione e di autorizzazione dei viaggi che si concludono in paesi extra-UE, in particolare quelli in transito attraverso il confine bulgaro-turco.

L'organizzatore deve:

- Pianificare la fornitura di mangime, acqua e lettiera per tutta la durata del viaggio¹”, anche per la parte del viaggio al di fuori del territorio dell'UE. Lo spazio minimo disponibile deve essere determinato tenendo conto delle condizioni meteorologiche previste durante tutto il viaggio²”;

- Programmare il viaggio tenendo conto degli orari dei controlli veterinari a Kapikule (confine turco) così da evitare di aspettare inutilmente³”. Per quanto di conoscenza dei servizi della Commissione, gli orari di apertura sono 9:00-18:00 (GMT +2). Inoltre, i detti controlli richiedono generalmente diverse ore per essere completati. Al fine di poter completare il transito del confine entro i tempi in cui le Autorità turche sono a disposizione per esaminare le partite, gli organizzatori e le Autorità veterinarie che preparano e approvano i giornali di viaggio devono considerare che i veicoli devono superare il punto di uscita bulgaro mantenendo un margine di tempo sufficiente per poter essere esaminati entro l'orario di lavoro delle Autorità turche.

- Fornire all'Autorità competente una copia dovutamente compilata e firmata della Sezione 1 del giornale di viaggio con debito anticipo rispetto all'orario di partenza. Il periodo legale minimo per consentire all'Autorità competente di analizzare il piano è di due giorni feriali⁴.

Raccomandazioni per le Autorità competenti

L'Autorità competente del luogo di partenza deve verificare che l'operatore abbia pianificato il viaggio prendendo in considerazione i suddetti punti. Inoltre, deve verificare quanto segue:

• **le temperature previste** durante il viaggio proposto. Quando è noto che la temperatura al confine tra Bulgaria e Turchia sarà superiore a 30°C (86°F), i trasporti su lunghi viaggi non devono essere autorizzati laddove il

sistema di ventilazione non mantenga la temperatura interna tra 5°C e 30°C, con una tolleranza di +/- 5°C⁵. Gli organizzatori e le Autorità veterinarie devono tenere conto dei momenti di stasi indicati sopra, quando i veicoli non saranno in movimento. In pratica, non vi è alcuna possibilità di abbassare la temperatura interna dei veicoli che viaggiano in condizioni di temperatura ambiente superiore a 30°C;

• **La fornitura di cibo, acqua, lettiera e spazio minimo disponibile:** molti Stati Membri hanno un "orientamento sul caldo" per gli organizzatori e i servizi ufficiali. A titolo indicativo, alcuni degli orientamenti in questione suggeriscono di aumentare del 30% lo spazio a disposizione per i viaggi da svolgersi in condizioni climatiche calde⁶;

• **I piani di emergenza** e, in particolare, se sono idonei a questo tipo di viaggio⁷ la fornitura di mangime, acqua e lettiera in caso di emergenza, anche al di fuori del territorio dell'UE, se tale fornitura è stata pianificata e può essere verificato, cosa fare se bloccati al confine, ecc.;

Inoltre, **l'Autorità competente degli Stati Membri che operano posti di controllo** deve garantire che i controlli sulle partite di animali vivi destinate a lasciare l'UE⁸ includano la verifica della fornitura di acqua, mangime e lettiera idonei a garantire che le partite siano adeguatamente preparate per la successiva parte del viaggio, sia all'interno che all'esterno dell'UE. Lo stesso deve essere garantito da tutti gli Stati Membri in cui i controlli in qualsiasi fase di un lungo viaggio vengono effettuati al di fuori dei posti di controllo.

I **mezzi di trasporto** per i lunghi viaggi devono essere approvati inizialmente dalle Autorità competenti e, quando le approvazioni devono essere rinnovate, l'Autorità competente deve far uso delle conoscenze acquisite negli anni precedenti per verificare che, per gli animali delle specie di cui all'Articolo 6 (9) e il Titolo dell'Allegato I, Capitolo VI del Regolamento (CE) N. 1/2005, tali approvazioni dei veicoli includano solo le categorie di animali per i quali i sistemi di abbeveramento sono idonei⁹, e che i **sistemi di navigazione satellitare** siano accuratamente controllati per assicurare che siano fornite informazioni appropriate alle Autorità competenti, in un formato a loro accessibile, per consentirgli di verificare che i lunghi viaggi intrapresi siano stati pianificati secondo le modalità e le disposizioni previste nel Regolamento¹⁰.

Infine, qualunque Autorità competente che riscontri delle non-conformità deve, in via prioritaria, adottare o imporre al responsabile degli animali di adottare i provvedimenti necessari per salvaguardarne il benessere, comprese le misure di emergenza¹¹. A seconda delle circostanze, le misure di emergenza possono includere, tra l'altro, lo scarico degli animali e la loro adeguata sistemazione fino alla risoluzione del problema o il ritorno al luogo di partenza, e come ultima risorsa, inviarli al macello più vicino o praticare l'eutanasia, in base al livello di rischio per il benessere degli animali. L'azione adottata non deve causare agli animali sofferenze inutili o ulteriori e deve essere proporzionata alla serietà del rischio connesso.

1. Allegato I, Capitolo III, punto 2.7 e Allegato I, Capitolo VI, punti compresi tra 1.2 e 1.5 e tra 2.1 e 2.3 del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.
2. Allegato I, Capitolo VII del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.
3. Articolo 3(a) e (I) e Articolo 5(3)(a) del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.
4. Allegato II, punto 3(b) del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.
5. Allegato I, Capitolo VI, punto 3 del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.
6. Per gli equidi e i suini domestici, si vedano comunque i limiti specifici di variazione di cui all'Allegato I, Capitolo VII, sezioni A e D del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.
7. Articolo 1 I(1)(b)(iv) del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.
8. Articolo 15(1) del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.
9. Allegato I, Capitolo VI, punto 2.2 del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.
10. Articolo 6(9), Articolo 15(4) e Allegato I, Capitolo VI, punto 4.1 del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.
11. Articolo 23 del Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio.



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY
Directorate G – Crisis management in food, animals and plants
Director

Brussels,
SANTE G2/SR/rb (2016) 3517543

Cella gues,
Dear Chief Veterinary Officer,

Subject: Export of live animals to non-EU countries – suggestions on official checks

Many livestock traders, in particular those trading in animals of bovine and ovine species, export live animals to non-EU countries over long journeys. This trade represents an important economic activity but also higher risks for the welfare of transported animals.

The purpose of this letter is to draw your attention to these risks and to indicate some key actions and checks that can mitigate them. You can find these suggestions in the Annex to this letter.

These suggestions could also be useful for other authorities involved in animal transport, such as the road police, as well as the organisers planning these journeys.

I therefore ask you to ensure that this letter is forwarded to all authorities and organisers concerned. Your contribution to keeping the stakeholders informed of this matter is highly appreciated.

The Commission services would welcome any information regarding the difficulties you may encounter to implement these suggestions.

Please note that this letter and its Annex have been drafted by the Commission services as a basis for discussion and do not reflect a formal position of the Commission. In addition, it must be noted that only the Court of Justice of the European Union is entitled to interpret Union law with final binding authority.

Yours sincerely,

Bernard Van Goethem
Bernard Van Goethem

To: CVOs of all Member States

Cc: Permanent Representations of All Member States

Member States National Contact Points on Animal Transport

K. Cernilogar, B. Gautrais, T. Bregeon, B. Van Goethem, A. Brouw, A. Ramirez Vela, K. Van Dyck, E. Zamora Escribano, R. Delfino, A.-E. Füssel, D. Simonin, M. Ferrara, S. Ralchev

ANNEX

Suggested checks and actions to be taken by the competent authorities on the export of live animals to non-EU countries

Background

The Commission services receive regular correspondence concerning the situation at the Bulgarian-Turkish border as regards animal health and welfare issues, particularly in relation to transport carried out under conditions that do not comply with the requirements laid down in Council Regulation (EC) No 1/2005 *on the protection of animals during transport*¹. These events increase in frequency during the hot summer months and have been made more complex this year due to the Lumpy Skin Disease outbreaks in Bulgaria.

The planning of journeys is particularly important to minimise the risks to the animals' health and welfare throughout the entire duration of the journey, from point of departure to the final point of destination.

Article 5(3)(a) of the said Regulation requires that when planning each journey the organisers ensure that *"the welfare of the animals is not compromised by insufficient coordination of the different parts of the journey; and the weather conditions are taken into account"*.

In addition, Article 14(1)(a)(ii) requires that, in the case of long journeys for animals of the species mentioned in the introductory phrase of Article 14(1), *"the competent authority of the place of departure shall carry out appropriate checks to verify that the journey log submitted by the organiser is realistic and indicates compliance with this Regulation"*.

Based on these requirements, and considering that adequate planning of the journey and its approval have a direct influence on the health and welfare of the animals throughout the duration of the journey some main points must be taken into high consideration when planning and authorising journeys ending in a non-EU country, particularly those transiting through the Bulgarian-Turkish border.

The organiser must:

- plan the provision of feed, water and bedding throughout the duration of the journey^b, even for the part of the journey that takes place outside of the territory of the EU. The space allowances should be determined taking into consideration the expected meteorological conditions throughout the journeyⁱⁱ;
- plan the journey taking into consideration the opening times of veterinary controls at Kapikule (the Turkish border) so as to avoid waiting unnecessarilyⁱⁱⁱ. As far as the Commission services are aware, the opening times are between 9:00 and 18:00 (GMT +2). In addition, these controls generally require several hours to be completed. In order to be able to complete the transit of the border within the time Turkish authorities are available to process consignments, organisers and veterinary authorities preparing and approving journey logs should take into account that vehicles should clear the Bulgarian exit point with sufficient time ahead so as to be processed within the Turkish authorities' working hours.

¹ Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations, OJ L 3, 5.1.2005, p. 1.

- provide a properly completed and signed copy of Section 1 of the journey log to the competent authority well in advance of the time of departure; the legal minimum period to allow the competent authority to assess the plan is two working days^{iv}.

Recommendations to the competent authorities

The competent authority of the place of departure should verify that the operator has planned the journey taking into account the above points. Furthermore they should check the following:

- **The temperature forecast** during the proposed journey. When it is known that the temperature at the border between Bulgaria and Turkey will be above 30°C (86°F) transports on long journeys should not be authorised if the ventilation system is not capable of maintaining inside temperatures between 5°C to 30°C, with a +/-5°C tolerance^v. Organisers and veterinary authorities should bear in mind the standstill times indicated above where vehicles will not be moving. In practice, there is no possibility to lower the internal temperatures on vehicles travelling in ambient temperature conditions over 30°C.
- **The provision of food, water, bedding and space allowances:** several Member States have "hot weather guidance" for organisers and official services. As an indication, some of the guidance concerned suggests an increase in space allowances for travel in hot weather conditions of 30%^{vi};
- **The contingency plans** and in particular if they are appropriate for this type of journey^{vii}: provision of food, water and bedding in the event of emergencies, including outside of the EU territory, has been organised and can be verified, what to do if stuck at the border, etc.;

In addition, **the competent authority in those Member States operating control posts** should ensure that the controls on live animal consignments destined to leave the EU^{viii} include verification of the provision of adequate water, feed and bedding to ensure consignments are adequately prepared for the next part of their journey whether within or outside of the EU. The same should be ensured by all Member States where checks at any stage of the long journey are carried out outside control posts.

Means of transport for long journeys have to be initially approved by competent authorities and when approvals have to be renewed, the competent authority should use the knowledge gained over the past years to verify that, for animals of the species mentioned in Article 6(9) and the title of Annex I, Chapter VI of Regulation (EC) No 1/2005, such vehicle approvals only include the categories of animals for which the watering devices are suitable^{ix}, and that the **satellite navigation systems** are carefully checked to ensure that competent authorities are given suitable information, in a format which is accessible to them, to enable them to verify if long journeys have been undertaken in accordance with the planned arrangements and the requirements of the Regulation^x.

Finally, any **competent authority that finds non-compliances** should, as a priority, take or require the person responsible for the animals to take the necessary action to safeguard the welfare of the animals including emergency measures^{xi}. Depending on the circumstances emergency measures may include, inter alia, unloading the animals and holding them in suitable accommodation until the problem is resolved, or returning them to their place of departure, and at the last resort, sending them to the nearest slaughterhouse or euthanizing them, depending on the level of risks to animal welfare. The action taken must not be likely to cause unnecessary or additional suffering to the animals and must be proportionate to the seriousness of the risks involved.

-
- i Annex I, Chapter III, point 2.7 and Annex I, Chapter VI, points 1.2 to 1.5 and 2.1 to 2.3 of Council Regulation (EC) No 1/2005.
 - ii Annex I, Chapter VII of Council Regulation (EC) No 1/2005.
 - iii Article 3(a) and (f) and Article 5(3)(a) of Council Regulation (EC) No 1/2005.
 - iv Annex II, point 3(b) of Council Regulation (EC) No 1/2005.
 - v Annex I, Chapter VI, point 3.1 of Council Regulation (EC) No 1/2005.
 - vi For domestic equidae and pigs, see however the specific variation limits laid down in Annex I, Chapter VII, sections A and D of Council Regulation (EC) No 1/2005.
 - vii Article 11(1)(b)(iv) of Council Regulation (EC) No 1/2005.
 - viii Article 15(1) of Council Regulation (EC) No 1/2005.
 - ix Annex I, Chapter VI, point 2.2 of Council Regulation (EC) No 1/2005
 - x Article 6(9), Article 15(4) and Annex I, Chapter VI, point 4.1 of Council Regulation (EC) No 1/2005.
 - xi Article 23 of Council Regulation (EC) No 1/2005.
-